

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3827

DEL 01/09/2011

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura - Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Niola Antonio (CUAA: NLINTN87A27I452H).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 Insediamento dei giovani in agricoltura;
- PREMESSO** che il 28/10/2009 il Sig. Niola Antonio ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3827

DEL 01/09/2011

L'istanza del Sig. Niola si collocava nella posizione n. 1111 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la suddetta graduatoria veniva pubblicata sul BURAS n. 17 del 04/06/2010. Il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dal 10° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURAS. Successivamente detto termine veniva prorogato al 10/09/2010 con decreto assessoriale n. 1639/DecA/66 del 29/06/2010;

PREMESSO che con nota prot. n. 12303 del 29/09/2010, notificata il 07/10/2010, il Servizio Territoriale dell'Oristanese comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per mancata presentazione della documentazione prevista dal bando. Al Sig. Niola veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare eventuali documenti e osservazioni contrarie;

PREMESSO che, con nota pervenuta in data 18/10/2010, il tecnico incaricato dalla Ditta chiedeva una proroga del termine di 10 giorni per la presentazione della documentazione. L'istanza veniva motivata *"in conseguenza del fatto che si stanno verificando problemi al caricamento dei terreni sul portale Sian, e in attesa di risposta per l'attribuzione del codice aziendale attraverso la DUAAP"*;

PREMESSO che il Servizio Territoriale valutava non accoglibili le motivazioni addotte dall'interessato. Pertanto, con nota prot. n. 18731 del 25/11/2010, notificata il 01/12/2010, comunicava alla Ditta il rigetto della domanda di contributo per non aver la stessa inoltrato all'Ufficio istruttore la documentazione richiesta dal bando;

PREMESSO che il 03/12/2010 la Ditta trasmetteva all'Ufficio istruttore il Piano di Sviluppo Aziendale (presentato telematicamente il 02/12/2010) e la Dichiarazione

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3827

DEL 01/09/2011

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (presentata telematicamente il 23/11/2010);

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 06/12/2010, nel quale la Ditta (per il tramite del progettista incaricato) rappresentava "*problemi legati al trasbordo dei dati dal portale Sian a Siar*", nonché la mancata assegnazione del Codice ASL. La Ditta, pertanto, chiedeva la sospensione del provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento;

VISTO il paragrafo 10 del bando, recante "Completamento delle domande di aiuto", il quale dispone che entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere: al primo insediamento in agricoltura e alla costituzione del fascicolo aziendale, con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole; alla presentazione della documentazione elencata nel bando, essenziale per il completamento della domanda di aiuto;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura prot. n. 22847 del 24/11/2010, e in particolare il paragrafo 4, ai sensi del quale "*i termini per il completamento della domanda della Misura 112 hanno natura non perentoria (omissis). Le esigenze organizzative e di celerità della P.A. sono anche salvaguardate applicando l'art. 10 bis della L. 241/90. Nel momento in cui sono richieste le integrazioni documentali previste da tale norma, infatti, il (breve) termine di 10 giorni assegnato ex lege **diventa perentorio per il destinatario.***";

VERIFICATO che l'Ufficio istruttore ha rispettato le disposizioni di cui al citato art. 10 bis della L. 241/90, assegnando all'interessato un termine perentorio di 10 giorni per il completamento della domanda, con scadenza al 17/10/2010;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3827

DEL 01/09/2011

CONSIDERATO che il provvedimento definitivo di rigetto è stato adottato il 25/11/2010, cioè oltre un mese dopo la scadenza del termine ultimo assegnato per la presentazione dei documenti (17/10/2010);

CONSIDERATO che gli asseriti "*problemi di trasbordo dei dati dal portale Sian a Siar*" non trovano riscontro nelle verifiche effettuate tramite Sardegna IT. Infatti, secondo gli accertamenti eseguiti da quest'ultima, il problema segnalato al Servizio Tecnico di Supporto (verifica fascicolo + proroga competenze professionali) **NON** è dovuto al malfunzionamento del portale SIAN. In ogni caso, la risoluzione del problema è avvenuta con la validazione in data 23/11/2010, ma la Ditta ha prodotto il PSA e la DSC solo il 03/12/2010, cioè oltre un mese e mezzo dopo la scadenza del termine ultimo di cui sopra;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 9256 del 22/08/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Niola Antonio (CUAA: NLINTN87A271452H);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3827

DEL 01/09/2011

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato